

FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA – VIA GREGORIO ALLEGRI, 14

CORTE FEDERALE D'APPELLO II^a SEZIONE

COMUNICATO UFFICIALE N. 035/CFA (2016/2017)

Si dà atto che la Corte Federale d'Appello, nella riunione tenutasi in Roma il 21 settembre 2016, ha adottato le seguenti decisioni:

I° COLLEGIO

Avv. Maurizio Greco – Presidente; Dott. Marco Lipari – Vice Presidente; Avv. Serapio Deroma – Componenti; con la presenza della sig.ra Rita Indorante e della Sig.ra Barbara Di Marzio in attività di Segreteria.

1. RICORSO DEL SIG. AIELLO ANTONIO AVVERSO LE SANZIONI:

- **INIBIZIONE PER ANNI 2;**
- **AMMENDA DI €10.000,00,**

INFLITTE AL RECLAMANTE SEGUITO DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE PER VIOLAZIONE DELL'ART. 1BIS, COMMA 1, IN RELAZIONE ALL'ART. 19 DELLO STATUTO F.I.G.C. IN RELAZIONE ALL'ART. 94, COMMA 1, LETTERA A), N.O.I.F. - (NOTA N. 9755/50 PF13-14 AM/MA DEL 18.3.2016) (Delibera del Tribunale Federale Nazionale/Sez. Disciplinare - Com. Uff. n. 5 del 20.7.2016)

La CFA in accoglimento della richiesta preliminare formulata dal signor Aiello Antonio, in ordine alla concessione dei termini di cui al combinato disposto degli artt. 41, comma 3 e 42 C.G.S.; dispone il rinvio della trattazione al giorno 5.10.2016 ore 13.00.
Dispone altresì la sospensione dei termini di cui all'art. 34bis comma 2 C.G.S.

2. RICORSO DEL SIG. DIMITRI LUIGI AVVERSO LE SANZIONI:

- **INIBIZIONE DI ANNI 3 E MESI 6;**
- **AMMENDA DI €60.000,00,**

INFLITTE AL RECLAMANTE SEGUITO DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE PER VIOLAZIONE DI CUI AGLI ARTT. 1 BIS E 7 COMMA 1, 2, 5 C.G.S. IN RELAZIONE ALLA GARA GALLIPOLI/REAL MARCIANISE DEL 17.5.2009 – (NOTA N. 10406/498 PF13-14 AM/SP/MA DEL 31.3.2016) (Delibera del Tribunale Federale Nazionale – Sezione Disciplinare - Com. Uff. n. 4/TFN del 20.7.2016)

La CFA in accoglimento della richiesta preliminare formulata dal signor Dimitri Luigi, in ordine alla concessione dei termini di cui al combinato disposto degli artt. 41, comma 3 e 42 C.G.S.; dispone il rinvio della trattazione al giorno 5.10.2016 ore 13.00.
Dispone altresì la sospensione dei termini di cui all'art. 34bis comma 2 C.G.S.

II° COLLEGIO

Avv. Maurizio Greco – Presidente; Dott. Roberto Caponigro, Avv. Serapio Deroma – Componenti; con la presenza della sig.ra Rita Indorante e della Sig.ra Barbara Di Marzio in attività di Segreteria.

3. RICORSO DEL SIG. GIOVANNINI PAOLO AVVERSO LE SANZIONI:

- INIBIZIONE PER ANNI 2;
- AMMENDA DI €7.000,00,

INFLITTE AL RECLAMANTE SEGUITO DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE PER VIOLAZIONE DEGLI ARTT. 1 BIS, COMMA 1, IN RELAZIONE ALL'ART 21 COMMI 2 E 3 N.O.I.F., DELL'ART. 8 COMMI 1 E 2 C.G.S. E DELL'ART 19 DELLO STATUTO F.I.G.C. (NOTA N. 11404/889 PF11-12 AM/MA DEL 19.4.2016) (Delibera del Tribunale Federale Territoriale presso il Comitato Regionale Toscana - Com. Uff. n. 4 del 16.7.2016)

4. RICORSO DEL SIG. MONTALI MAURIZIO, EX ART. 37 C.G.S. (ALL'EPOCA DEI FATTI ACQUIRENTE SOCIETÀ LUCCHESI LIBERTAS) AVVERSO LE SANZIONI:

- INIBIZIONE PER ANNI 5 CON PRECLUSIONE ALLA PERMANENZA IN QUALSIASI RANGO O CATEGORIA DELLA F.I.G.C.;
- AMMENDA DI €10.000,00,

INFLITTE AL RECLAMANTE SEGUITO DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE PER VIOLAZIONE DELL'ART. 1BIS, COMMA 1, IN RELAZIONE AGLI ARTT. 1, COMMA 5 E 9, COMMI 1 E 2 C.G.S., DELL'ART. 19 DELLO STATUTO F.I.G.C., – (NOTA N. 11404/889 PF11-12 AM/MA DEL 19.4.2016) (Delibera del Tribunale Federale Territoriale c/o Comitato Regionale Toscana Com. Uff. n. 4 del 16.7.2016)

La CFA, preliminarmente riuniti i ricorsi come sopra proposti dai sigg.ri Giovanni Paolo e Montali Maurizio; rilevata l'eccezione preliminare di incompetenza, li accoglie e, per l'effetto annulla la decisione di primo grado disponendo la trasmissione degli atti alla Procura Federale per quanto di competenza.

Dispone restituirsi le tasse reclamo.

III° COLLEGIO

Avv. Maurizio Greco – Presidente; Dott. Marco Lipari – Vice Presidente; Avv. Roberto Borgogno – Componenti; con la presenza della sig.ra Rita Indorante e della Sig.ra Barbara Di Marzio in attività di Segreteria.

5. RICORSO DEL SIG. AIELLO ANTONIO AVVERSO LE SANZIONI:

- INIBIZIONE PER ANNI 4;
- AMMENDA DI €20.000,00,

INFLITTE AL RECLAMANTE SEGUITO DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE PER VIOLAZIONE DELL'ART. 1BIS, COMMA 1, C.G.S., DELL'ART. 21, COMMI 2 E 3, E ART. 19 STATUTO F.I.G.C.; DELL'ART. 8, COMMI 1, 2 E 6 C.G.S.; DELL'ART. 93, COMMA 1, N.O.I.F., E DELL'ART. 22, COMMA 4, DEL REGOLAMENTO AGENTI CALCIATORI VIGENTE ALL'EPOCA DEI FATTI; DELL'ART. 10, COMMA 1, C.G.S.; DELL'ART. 7, COMMA 1, LETT. A), DEL REGOLAMENTO AGENTI CALCIATORI VIGENTE SINO AL 7.4. 2010; ARTT. 3, COMMI 3 E 4, E ART. 12, COMMI 1 E 4, DEL REGOLAMENTO AGENTI CALCIATORI – (NOTA N. 10443/827PF10-11 - 158PF11-12 - 139PF13-14 AM/MA DEL 31.3.2016) (Delibera del Tribunale Federale Nazionale/Sez. Disciplinare - Com. Uff. n. 8 del 25.7.2016)

La CFA in accoglimento della richiesta preliminare formulata dal signor Aiello Antonio, in ordine alla concessione dei termini di cui al combinato disposto degli artt. 41, comma 3 e 42 C.G.S.; dispone il rinvio della trattazione al giorno 5.10.2016 ore 13.00.

Dispone altresì la sospensione dei termini di cui all'art. 34bis comma 2 C.G.S.

6. RICORSO DEL SIG. CERAVOLO CATALDO (ALL'EPOCA DEI FATTI AGENTE DI CALCIATORI) AVVERSO LE SANZIONI:

- INIBIZIONE PER ANNI 1;
- AMMENDA DI €10.000,00,

INFLITTE AL RECLAMANTE SEGUITO DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE PER VIOLAZIONE DELL'ART. 1BIS, COMMA 1, C.G.S., DEGLI ARTT. 7, COMMA 1, LETT. A) E 12, COMMA 1, DEL REGOLAMENTO AGENTI CALCIATORI VIGENTE ALL'EPOCA DEI FATTI; DELL'ART. 11, COMMA 1, LETT. A) E 19 COMMA 3 DEL REGOLAMENTO AGENTI CALCIATORI VIGENTE DALL'8.4.2010; DEGLI ARTT. 3, COMMI 3 E 4, E 12, COMMI 1 E 4, DEL REGOLAMENTO AGENTI CALCIATORI VIGENTE ALL'EPOCA DEI FATTI; NONCHÉ CAPO I DEL CODICE DI CONDOTTA PROFESSIONALE COSTITUENTE L'ALL. A DEL CITATO REGOLAMENTO – (NOTA N. 10443/827PF10-11 - 158PF11-12 - 139PF13-14 AM/MA DEL 31.3.2016) (Delibera del Tribunale Federale Nazionale/Sez. Disciplinare - Com. Uff. n. 8 del 25.7.2016)

La CFA in accoglimento della richiesta preliminare formulata dal signor Ceravolo Cataldo, in ordine alla concessione dei termini di cui al combinato disposto degli artt. 41, comma 3 e 42 C.G.S.; dispone il rinvio della trattazione al giorno 5.10.2016 ore 13.00.

Dispone altresì la sospensione dei termini di cui all'art. 34bis comma 2 C.G.S.

7. RICORSO DELLA PROCURA FEDERALE AVVERSO IL PROSCIoglimento DEI SIGG. RI:

- SIG. FRANCESCO CORAPI;
- SIG. IVANO CIANO;
- SIG. ALESSANDRO BRUNO;
- SIG. CIRO DE FRANCO;
- SIG. GIUSEPPE BENINCASA;
- SIG. ANTONIO MONTELLA;
- SIG. MANOLO MOSCIARO;
- SIG. ROBERTO MANCINELLI;
- SIG. ALESSANDRO VONO;
- SIG. DAVIDE LODI;
- SIG. ROBERTO DI MAIO;
- SIG. STEFANO DI CUONZO;
- SIG. GIOVAN GIUSEPPE DI MEGLIO;
- SIG. ANTONIO AIELLO;
- SIG. FILIPPO CATALANO;

SEGUITO PROPRIO DEFERIMENTO – (NOTA N. 1476/827PF10-11 - 158PF11-12 - 139PF13-14 AM/MA DEL 01.08.2016) (Delibera del Tribunale Federale Nazionale/Sez. Disciplinare - Com. Uff. n. 8 del 25.7.2016)

La CFA rinvia la trattazione del ricorso come sopra proposto dalla Procura Federale al giorno 5.10.2016 ore 13.00.

Dispone altresì la sospensione dei termini di cui all'art. 34bis comma 2 C.G.S.

IL PRESIDENTE
Maurizio Greco

Publicato in Roma il 21 settembre 2016

IL SEGRETARIO
Antonio Di Sebastiano

IL PRESIDENTE
Carlo Tavecchio